

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

579/2021/R/COM

**MODIFICHE ALLA BOLLETTA 2.0 - Primo gruppo di interventi
*orientamenti finali***

Documento per la consultazione per la formazione di un provvedimento nell'ambito del
procedimento avviato con la deliberazione 549/2020/R/com

Mercato di incidenza: energia elettrica e gas naturale

14 dicembre 2021

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2020, 549/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 549/2020/R/COM) per l'adozione di provvedimenti in materia di modifica e aggiornamento della regolazione della Bolletta 2.0.

Fa seguito al documento per la consultazione 13 aprile 2021, 148/2021/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 148/2021/R/COM) nel quale l'Autorità ha presentato i primi interventi di aggiornamento e modifica della regolazione della Bolletta 2.0, alla deliberazione 8 giugno 2021, 242/2021/R/COM (di seguito deliberazione: 242/2021/R/COM), nonché al confronto avviato nell'ambito del tavolo tecnico del 26 luglio 2021 con le associazioni rappresentative dei consumatori domestici, delle PMI e degli operatori.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte entro e non oltre il 25 gennaio 2022.

Le osservazioni possono essere trasmesse esclusivamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lettere b) e c), in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione a eventuali esigenze di riservatezza.

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia
Unità Efficienza nel Consumo
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano***

*PEC: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it*

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI**
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA (Titolare del trattamento) nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e), del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b. della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di

regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: rp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

PARTE I.....	6
INQUADRAMENTO E ASPETTI GENERALI.....	6
1 Oggetto della consultazione	6
2 Obiettivi dell'intervento	7
3 Tempistiche e decorrenze.....	9
4 Struttura del documento.....	9
PARTE II	10
LA REGOLAZIONE VIGENTE DELLA BOLLETTA 2.0, ALTRE FORME DI TUTELA NON DI PREZZO E LE CONSULTAZIONI DELL'AUTORITA' IN TEMA DI AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLA BOLLETTA 2.010	
5 La regolazione della Bolletta 2.0	10
6. Interventi orientati a promuovere il ruolo attivo del cliente finale.....	11
7. Documento per la consultazione 148/2021/R/COM, primi interventi di aggiornamento della regolazione della Bolletta 2.0 e deliberazione 242/2021/R/COM	13
8. Tavolo Tecnico del 26 luglio 2021	19
PARTE III.....	21
INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DELLA REGOLAZIONE DELLA BOLLETTA 2.0	21
6 Premessa	21
7 Schema di articolato	22

PARTE I

INQUADRAMENTO E ASPETTI GENERALI

1 Oggetto della consultazione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti finali dell'Autorità relativamente all'aggiornamento e modifica della regolazione della Bolletta 2.0 con riferimento al completamento del primo gruppo di interventi ricompresi nell'ambito del documento per la consultazione 13 aprile 2021, 148/2021/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 148/2021/R/COM) Tale aggiornamento riguarda in particolare l'introduzione di elementi utili agli obiettivi della riscontrabilità del contratto sottoscritto, della confrontabilità delle offerte, nonché, in linea con quanto stabilito nel Quadro Strategico 2019-2021, e ribadito dal recente documento per la consultazione 29 ottobre 2021, 465/2021/A che reca gli obiettivi strategici e le principali linee di intervento per il periodo 2022–2025 (di seguito Quadro Strategico 2022-2025), funzionali al perseguimento della rinnovata esigenza di favorire un continuo miglioramento della trasparenza e della comprensibilità del contenuto informativo della bolletta stessa. Gli interventi illustrati sono, inoltre, focalizzati a rendere i documenti regolatori della bolletta sintetica e degli Elementi di dettaglio (di seguito: ED) coerenti con gli altri interventi già disciplinati in vista del superamento delle tutele di prezzo e, nello specifico, con il Portale Offerte, il Portale Consumi, nonché con le recenti innovazioni apportate al Codice di condotta commerciale.
- 1.2 L'ambito degli interventi del presente documento è, quindi, costituito dalla regolazione della Bolletta 2.0, introdotta con la deliberazione 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM (di seguito: Bolletta 2.0) e più precisamente dal documento regolatorio della bolletta sintetica e dagli ED.
- 1.3 Più nello specifico, con la presente consultazione l'Autorità intende concludere la valutazione degli interventi relativi a:
- l'incremento della trasparenza e comprensibilità del contenuto informativo della bolletta sintetica, nonché all'armonizzazione delle informazioni comunicate al suo interno con quanto veicolato nell'ambito degli altri strumenti di tutela implementati dall'Autorità. Ciò si consegue mediante l'introduzione di nuovi elementi informativi, ovvero l'introduzione di un'ulteriore standardizzazione delle informazioni già previste;
 - le ipotesi di ulteriore sviluppo della regolazione della Bolletta 2.0 in termini di modifica e riclassificazione delle voci di spesa al fine di incrementare la fruibilità e trasparenza delle stesse.
- 1.4 Le riflessioni presentate tengono conto di quanto prospettato nel documento per la consultazione 148/2021/R/COM, nonché nella deliberazione 242/2021/R/COM, e di quanto illustrato nell'interlocuzione realizzata con il tavolo tecnico

convocato dall’Autorità con le associazioni rappresentative dei consumatori domestici, delle piccole e medie imprese (di seguito: PMI) e delle associazioni rappresentative degli operatori in data 26 luglio 2021 (di seguito: Tavolo Tecnico del 26 luglio 2021) in merito alle ipotesi di modifica della regolazione della Bolletta 2.0.

2 Obiettivi dell’intervento

- 2.1 Nel Quadro Strategico 2019-2021, approvato con la deliberazione 242/2019/A, l’Autorità ha sottolineato l’esigenza di garantire che la transizione verso il mercato libero avvenga con la piena consapevolezza dei clienti finali e senza distorsioni alla contendibilità. A questo fine, con l’obiettivo strategico OS17, l’Autorità ha definito la necessità, da un lato, di promuovere eventuali nuove forme di tutela non di prezzo e, dall’altro, di mantenere e rafforzare gli strumenti di tutela già esistenti, tra questi la bolletta. Peraltro, questo orientamento è stato ulteriormente rafforzato dai recenti orientamenti proposti nel Quadro Strategico 2022-2025 ancora in fase di consultazione. In particolare, nel nuovo triennio, l’Autorità intende garantire la continuità delle proprie azioni volte al funzionamento efficiente del mercato retail e alla crescente partecipazione attiva del consumatore, senza venir meno alle necessarie tutele. Prevede, inoltre, di accrescere ulteriormente il sistema di tutele non di prezzo e dell’informazione, a disposizione del consumatore. Infine, nell’ottica “customer first”, l’Autorità ritiene centrale l’armonizzazione dei diversi strumenti informativi sviluppati e messi a disposizione del cliente finale.
- 2.2 Poiché la bolletta sintetica rappresenta il traduttore di un sistema complesso, essa si trova a dover contemperare al suo interno esigenze potenzialmente contrapposte, quali, da un lato quella della concisione e della chiarezza e dall’altro della trasparenza e completezza d’informazione. Ciò ha condotto l’Autorità a declinare gli interventi prospettati nel presente documento per la consultazione anche in base alle esigenze informative rappresentate delle differenti categorie di consumatori.
- 2.3 Pertanto, in coerenza con quanto stabilito dal medesimo Quadro strategico e dagli orientamenti su quello del prossimo triennio, gli interventi prospettati sono articolati e tesi a considerare i differenti livelli di consapevolezza e le diverse caratteristiche dei clienti di piccola dimensione. Cosciente, infatti, che solo una parte di questi sarà interessata, almeno in un primo momento, e in grado di interpretare le informazioni di natura più analitica (quali ad esempio gli indicatori sintetici di prezzo), l’Autorità è orientata quindi a intervenire sia sul documento della bolletta sintetica, sia sugli ED, resi disponibili dal venditore su richiesta del cliente finale, qualora servito nell’ambito dei regimi di tutela, oppure secondo le modalità contrattualmente concordate, qualora servito nel mercato libero. Ciò al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni

trasmesse nell'ambito della Bolletta 2.0, da un lato, senza tuttavia appesantire il contenuto informativo e comprometterne la fruibilità.

- 2.4 Altresì, sono prospettati interventi finalizzati a garantire una maggiore trasparenza e chiarezza della spesa sostenuta, migliorando la comprensibilità dei corrispettivi in sede di bolletta sintetica senza ricorrere agli ED. Gli interventi di riclassificazione e ripermetrazione sono, quindi, volti a dare maggiore evidenza delle voci liberamente definite dal venditore da un lato e quelle c.d. regolate dall'altro. Mentre, l'orientamento di introdurre, in analogia con quanto già previsto per i clienti serviti nei regimi di tutela, la separazione delle voci "spesa per il trasporto e la gestione del contatore" dalla voce "spesa per gli oneri di sistema" anche per i clienti serviti nel mercato libero tende alla maggiore trasparenza nonché alla maggiore omogeneizzazione della esposizione della sintesi delle voci di spesa in bolletta.
- 2.5 Il presente documento, dunque, definisce gli orientamenti finali relativi agli interventi di aggiornamento della regolazione della Bolletta 2.0 che appaiono ormai improrogabili. L'intervento prospettato intende operare in coerenza e sinergia con gli interventi già fin qui condotti in ordine agli altri strumenti definiti dall'Autorità per promuovere la consapevolezza e la partecipazione dei clienti di piccole dimensioni nel mercato dell'energia, e in particolare, come menzionato sopra del Portale Offerte, Portale Consumi e l'innovato Codice di condotta commerciale.
- 2.6 Gli obiettivi specifici che la presente revisione della disciplina della Bolletta 2.0 si pone sono dunque i seguenti:
- a) rinnovare la trasparenza e rilevanza del contenuto informativo della bolletta sintetica, e degli ED, tramite l'aggiornamento e il miglioramento delle informazioni comunicate al suo interno, compreso l'introduzione di elementi funzionali a:
 - la maggiore consapevolezza del cliente finale rispetto alle proprie abitudini di consumo, nonché alle condizioni economiche del proprio contratto di fornitura;
 - la riscontrabilità dell'offerta sottoscritta, delle sue caratteristiche e della sua applicazione a contratto in essere;
 - la valutazione ed eventuale confrontabilità del proprio contratto di fornitura con altre offerte presenti nel mercato;
 - b) dare maggiore evidenza alle voci di spesa definite dal venditore del mercato libero nell'ambito del contratto di fornitura attraverso la ripermetrazione e la riclassificazione delle voci di spesa, dando seguito agli ulteriori elementi di ricognizione prospettati nel documento per la consultazione 148/2021/R/COM;

- c) operare in coerenza con i vari “contenitori” informativi regolati, al fine di garantire un quadro armonizzato di strumenti di tutela a beneficio del cliente finale.

3 Tempistiche e decorrenze

- 3.1 Rispetto alle ipotesi di regolazione sviluppate nel presente documento, è prevista la decorrenza entro 6-9 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento che sarà adottato in esito alla presente consultazione, al fine di consentire un’adeguata transizione alla nuova regolazione. Ciò in ragione delle esigenze rappresentate dai venditori singoli e dalle associazioni rappresentative degli operatori nell’ambito della consultazione 148/2021/R/COM.

4 Struttura del documento

- 4.1 Il presente documento di consultazione, oltre alla presente parte introduttiva (**Parte I**), contiene due ulteriori parti, in particolare:
- **Parte II** – parte ricognitiva, composta da: (i) un sintetico richiamo della regolazione vigente della Bolletta 2.0, nonché della regolazione relativa alle altre forme di tutela non di prezzo disciplinate a favore del cliente finale anche in vista del superamento delle tutele di prezzo; (ii) la presentazione degli orientamenti prospettati dall’Autorità con il documento per la consultazione 148/2021/R/COM in merito all’aggiornamento della medesima regolazione della Bolletta 2.0, nonché la sintesi dei contributi pervenuti in risposta a tale consultazione; (iii) gli ulteriori contributi condivisi a seguito del Tavolo Tecnico del 26 luglio 2021;
 - **Parte III** – prospettive di sviluppo della regolazione (con schema di articolato).

PARTE II

LA REGOLAZIONE VIGENTE DELLA BOLLETTA 2.0, ALTRE FORME DI TUTELA NON DI PREZZO E LE CONSULTAZIONI DELL'AUTORITA' IN TEMA DI AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLA BOLLETTA 2.0

5 La regolazione della Bolletta 2.0

- 5.1 Con la deliberazione 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM, l'Autorità ha approvato la disciplina della "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" (Bolletta 2.0) i cui criteri si applicano, a partire da gennaio 2016, ai clienti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e ai clienti domestici del servizio gas naturale, condomini a uso domestico, attività di servizio pubblico e altri usi con consumi annui fino a 200.000 Smc, nonché con modalità semplificate nei confronti dei clienti finali per le forniture di gas diversi dal gas naturale. Il presente documento tratta esclusivamente la disciplina applicabile alle forniture di energia elettrica e di gas naturale.
- 5.2 La nuova disciplina Bolletta 2.0 ha radicalmente e profondamente riformato le precedenti previsioni, risalenti al 2009 e in vigore da gennaio 2011, in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione, perseguendo l'obiettivo principale di razionalizzare e semplificare le informazioni contenute nelle bollette, definendo un quadro regolatorio organico e univoco e promuovendo la massima trasparenza e concisione dei dati.
- 5.3 Tra le importanti novità introdotte dalla Bolletta 2.0 l'Autorità ha introdotto, come già in parte richiamato nella Parte I, la previsione in capo al venditore di redigere due documenti distinti: la "bolletta sintetica" e gli "elementi di dettaglio" (o ED).
- 5.4 La bolletta sintetica rappresenta il principale canale di comunicazione diretta tra il fornitore di energia e il cliente finale in merito al servizio di fornitura contrattualizzato. Essa riporta tra gli elementi minimi stabiliti dall'Autorità, gli elementi identificativi del cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni relative ai consumi, agli importi da corrispondere, alle modalità di pagamento, insieme alle informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale.
- 5.5 La presenza di tali elementi minimi consente ai clienti finali di avere una bolletta di facile lettura e al contempo tale da garantire la disponibilità di alcune informazioni essenziali. Allo stesso tempo permette un certo grado di flessibilità ai venditori del mercato libero nella determinazione della collocazione delle informazioni e nel lay-out grafico.

- 5.6 Nelle bollette sintetiche dei clienti finali serviti nei regimi di tutela, gli importi relativi alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l'energia elettrica o il gas naturale sono indicati con la voce "spesa per la materia energia/gas naturale". Per quanto attiene al mercato libero la regolazione dispone che le voci di spesa relative alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l'energia elettrica o il gas naturale debbano essere coerenti con le previsioni della c.d. Guida alla lettura, pubblicata sul sito internet del venditore per ciascuna offerta scelta dai propri clienti finali. Oltre al dettaglio delle voci di spesa relative alle attività del venditore coerente con l'offerta scelta dal cliente finale, la Guida contiene una descrizione completa di tutte le voci che compongono gli importi fatturati.
- 5.7 Oltre a quanto richiamato al precedente punto, la bolletta sintetica riporta gli importi relativi a:
- a) spesa per il trasporto e la gestione del contatore;
 - b) spesa per gli oneri di sistema;
 - c) ricalcoli;
 - d) altre partite;
 - e) bonus sociale;
 - f) totale dell'importo IVA e delle altre imposte;
 - g) totale risultante dalla bolletta.
- 5.8 Relativamente al mercato libero, le suddette voci "spesa per il trasporto e la gestione del contatore" e "spesa per gli oneri di sistema", possono anche non essere distinte.
- 5.9 Gli ED, invece, rappresentano il documento analitico che contiene le informazioni di dettaglio relative agli importi fatturati, mantenendo una ripartizione coerente con la bolletta sintetica, con l'indicazione dei prezzi unitari e delle quantità cui sono applicati. Tale documento è obbligatoriamente redatto dal venditore per ciascun periodo di fatturazione ed è reso disponibile al cliente su richiesta, qualora servito nell'ambito dei regimi di tutela, oppure secondo le modalità contrattualmente concordate, qualora servito nel mercato libero.

6. Interventi orientati a promuovere il ruolo attivo del cliente finale

- 6.1 In vista della rimozione dei regimi di tutela la legge 124/17, come da ultimo novellata dal D.L. milleproroghe (di seguito: Legge concorrenza 2017), ha fissato il termine di superamento dei regimi di tutela di prezzo, rispettivamente, all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica e all'1 gennaio 2023 per le microimprese del settore dell'energia elettrica e per i clienti domestici dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. In tale ambito,

l’Autorità ha adottato la deliberazione 491/2020/R/EEL con la quale è stato disciplinato il servizio a tutele gradualità, rivolto alle piccole imprese che a partire dall’1 gennaio 2021 non hanno un venditore nel mercato libero.

6.2 La medesima Legge concorrenza 2017 ha inoltre previsto, nell’ambito del disegno complessivo di completa liberalizzazione, la definizione di una serie di specifici strumenti a supporto del cliente nella scelta delle offerte presenti nel mercato libero. Nel dettaglio, con l’obiettivo di favorire la consapevolezza e promuovere la propensione del cliente finale al mercato e di evitare che nel prossimo contesto di completa liberalizzazione i clienti non riescano a cogliere completamente l’occasione di beneficiare di tutte le opportunità offerte dal nuovo assetto, l’Autorità ha messo a punto una varietà di strumenti di informazione complementari, sia previsti dalla Legge concorrenza 2017 ma anche ulteriori, ciascuno con una finalità precisa e distinta. Più in particolare, rientrano tra tali interventi:

- l’istituzione del Portale Offerte, previsto all’articolo 1, comma 61 della Legge concorrenza 2017 e approvato con la deliberazione 51/2018/R/com, quale strumento terzo e imparziale per la raccolta e la pubblicazione delle offerte vigenti rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole e medie imprese nei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale al fine di permettere a costoro una comparazione agevole di tali offerte;
- l’aggiornamento del Codice di condotta commerciale, di cui alla deliberazione 366/2018/R/COM, per l’armonizzazione dei criteri di calcolo della spesa annua delle schede di confrontabilità del Codice di condotta commerciale con quelli del Portale Offerte per la semplificazione della struttura delle schede stesse, con l’obiettivo di rendere le medesime schede sempre più chiare e intuitive per il cliente finale;
- la definizione, con la deliberazione 426/2020/R/COM, di ulteriori interventi di rafforzamento degli obblighi informativi dei venditori a vantaggio dei clienti finali sia nella fase precontrattuale (antecedente la stipula del contratto) sia nella fase contrattuale (successiva alla stipula del contratto), attraverso una revisione del Codice di condotta commerciale. Gli interventi sono tesi a garantire maggiore trasparenza e completezza di informazioni da parte dei venditori nel momento della proposta di offerte commerciali, nonché nelle comunicazioni di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali e/o le eventuali evoluzioni automatiche delle stesse.

Tra gli interventi disposti dal Codice di condotta commerciale vi è l’introduzione della Scheda sintetica, lo strumento che riassume tutti gli obblighi informativi, in capo al venditore, relativi all’offerta, in formato standardizzato e comprensibile per il cliente finale.

6.3 Inoltre, in attuazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il

triennio 2018-2020” (di seguito: legge bilancio 2018) l’Autorità, con la deliberazione 270/2019/R/COM, ha istituito il Portale dei Consumi di energia elettrica e di gas naturale (Portale Consumi) con l’obiettivo di fornire uno strumento per la messa a disposizione al cliente finale dei dati di consumo storici e le principali informazioni tecnico-contrattuali relative alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui è titolare.

- 6.4 In sintesi, uno dei principali obiettivi che l’Autorità ha inteso perseguire nell’ambito della regolazione del mercato della vendita al dettaglio è quello relativo all’aumento della conoscenza e della capacità negoziale dei clienti finali di piccole dimensioni, al fine di consentire una loro maggiore partecipazione al mercato.

7. Documento per la consultazione 148/2021/R/COM; primi interventi di aggiornamento della regolazione della Bolletta 2.0 e deliberazione 242/2021/R/COM

- 7.1 Nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 549/2020/R/COM, l’Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 148/2021/R/COM, nel quale ha esposto i propri orientamenti relativi alla possibile revisione del contenuto informativo della bolletta sintetica, nonché delle modalità di messa a disposizione ed effettivo recapito di quest’ultima al cliente finale. Inoltre, l’Autorità ha illustrato una prima ricognizione di una serie di elementi ulteriori, prospettando una successiva evoluzione alla medesima regolazione della Bolletta 2.0.

- 7.2 In particolare, con il richiamato documento per la consultazione, l’Autorità ha presentato gli orientamenti in ordine a:

- a) adeguamento delle informazioni attualmente riportate nella bolletta sintetica, nonché l’integrazione e l’arricchimento del contenuto informativo di quest’ultima, e nello specifico:
- la soppressione del costo medio unitario tra gli elementi minimi riportati in bolletta per le emissioni a partire dalla data dell’1 luglio 2021 per tutti i clienti finali;
 - l’indicazione del codice offerta, teso a garantire un’adeguata informazione al cliente finale anche sotto il profilo della riscontrabilità della propria offerta;
 - l’introduzione di una standardizzazione dei criteri di calcolo del consumo annuo che dovrà essere aggiornato in ogni bolletta, al fine di omogeneizzare tale informazione con quanto disponibile nel Portale Consumi;

b) valutazione di ulteriori informazioni da prevedere all'interno della bolletta sintetica in luogo del costo medio unitario, funzionali alla confrontabilità delle condizioni economiche del proprio contratto rispetto alle offerte presenti nel mercato libero. In particolare, l'Autorità ha prospettato due ipotesi alternative:

- **Opzione 1:** l'introduzione degli indicatori sintetici di prezzo di cui agli articoli 23 e 24 del Codice di condotta commerciale in vigore dall'1 luglio 2021¹ valorizzati ai livelli "effettivi" in base ai corrispettivi determinati in ciascun periodo di fatturazione;
- **Opzione 2:** non prevedere l'inserimento degli indicatori sintetici di prezzo nella bolletta sintetica.

Nell'ambito dell'opzione 2, sempre in alternativa agli indicatori sintetici di prezzo, l'Autorità ha, inoltre, valutato l'inserimento di due informazioni congiunte, ossia del consumo annuo fatturato e della spesa annua sostenuta, entrambe aggiornate ad ogni emissione di bolletta (opzione 2+).

c) in terzo luogo, con riferimento agli orientamenti in tema di messa a disposizione della bolletta sintetica, l'Autorità ha prospettato un insieme di interventi tesi nello specifico al diritto del cliente finale di ricevere la bolletta, nonché tutti i dati essenziali in essa contenuti. L'Autorità ha pertanto tracciato diverse alternative operative finalizzate a garantire la coincidenza tra l'offerta innovativa e l'effettiva maturità digitale del cliente finale che ne fa richiesta;

d) infine, l'Autorità ha presentato una serie di ulteriori elementi di indagine, prospettando un'evoluzione della medesima regolazione della Bolletta 2.0, in ordine a:

- aggiornamento delle tipologie di cliente finale elettrico a seguito della sperimentazione 541/2020/R/EEL;
- valutazione dell'inserimento di ulteriori informazioni aggiuntive nella bolletta sintetica, tra cui, in particolare, la spesa annua sostenuta, accompagnata al consumo annuo fatturato eventualmente anche in ottica

¹ Con la revisione del Codice di condotta commerciale, l'Autorità ha introdotto gli indicatori sintetici di prezzo, elementi riferiti esclusivamente alla componente economica determinata liberamente dal venditore, cioè afferenti alle componenti relative alla materia energia/materia gas naturale e calcolati al netto di imposte e tasse. Sono dunque diversi dalle categorie di spesa del trasporto, della gestione contatore e degli oneri di sistema. Gli indicatori sintetici sono tre: a) "Costo fisso anno", che aggrega tutti i corrispettivi in termini di €/anno; b) "Costo per consumi", che aggrega tutti i corrispettivi in termini di €/kWh o €/Smc, differenziato per le offerte a prezzo fisso e a prezzo variabile; c) "Costo per potenza impegnata", che aggrega tutti i corrispettivi in termini €/kW (presente esclusivamente per le offerte di energia elettrica).

di confrontabilità del contratto sottoscritto con le altre offerte presenti nel mercato;

- una possibile modifica e riclassificazione delle voci di spesa, ossia una nuova ripermetrazione di talune voci della bolletta per i venditori nel mercato libero, valutando la modifica alla denominazione delle stesse, l'aggiornamento della ripartizione dei corrispettivi unitari che compongono le voci di spesa, nonché l'introduzione di una nuova macrocategoria che riunisce le voci di spesa definite nel contratto di vendita.

7.3 Con la deliberazione 242/2021/R/COM, facendo seguito al richiamato documento per la consultazione 148/2021/R/COM, l'Autorità ha definito un primo sottoinsieme di interventi più urgenti di modifica della regolazione della Bolletta 2.0. In particolare, ha

- disposto:
 - i. la soppressione delle informazioni relative al costo medio unitario tra le informazioni minime riportate nell'ambito della bolletta sintetica entro la seconda bolletta emessa successivamente all'1 luglio 2021 per tutti i clienti finali;
 - ii. al fine di superare la necessità, altrimenti imprescindibile, di verifica da parte del venditore dell'adeguatezza del recapito evoluto alla maturità digitale del consumatore, che, accanto alle eventuali forme di consegna innovative, ciascun venditore nel mercato libero sia tenuto a recapitare la bolletta dematerializzata tramite una modalità digitale che, allo stato attuale, sia assumibile come ordinaria, quale l'invio tramite forme di *messaging service (short o instant)* o per e-mail;
 - iii. per entrambe le forme di recapito assunte come ordinarie sopra indicate, che i dettagli di recapito a cui il documento regolatorio sarà periodicamente trasmesso dal venditore siano indicati dal cliente finale a tale scopo;
 - iv. a partire dall'1 novembre 2021 che le offerte siano conformi alle suddette prescrizioni e, nel caso di contratti in essere, che il venditore sia tenuto a garantire la rispondenza a tali modalità sopra indicate entro il medesimo termine;
- organizzato:
 - v. in ragione dell'elevato grado di eterogeneità delle osservazioni pervenute in esito alla consultazione, riflesso di posizioni anche tra loro contrastanti, un apposito Tavolo Tecnico attraverso il quale condurre il confronto con gli stakeholder. Il Tavolo Tecnico è, altresì finalizzato a un intervento di revisione organica e omnicomprensiva in un'unica elaborazione evolutiva del documento della bolletta sintetica che comprenda, tra l'altro e non

limitatamente solo a quelli, tutti gli elementi già contemplati nel documento per la consultazione 148/2021/R/COM.

7.4 Nel corso della consultazione, i partecipanti (tra cui: 6 associazioni dei venditori, 14 venditori singolarmente, 10 associazioni rappresentative dei clienti domestici, 3 associazioni rappresentative dei clienti non domestici o delle PMI e un altro soggetto) hanno fatto pervenire le seguenti osservazioni principali:

a) per quanto riguarda l'adeguamento delle informazioni attualmente riportate nella bolletta sintetica, nonché l'integrazione e l'arricchimento del contenuto informativo di quest'ultima:

- relativamente all'indicazione del codice offerta, si è registrata una generale condivisione della proposta da parte delle associazioni dei consumatori (sia domestici che PMI) in quanto ritenuto soddisfacente delle esigenze di riscontrabilità delle informazioni riportate all'interno delle Schede sintetiche. Tuttavia, alcune delle stesse, insieme a un operatore, rilevano che il cliente andrebbe innanzitutto informato circa le finalità del codice offerta - anche nella bolletta stessa, oppure attraverso informazioni ulteriori e/o complementari al codice stesso (e.g. contatto, un QR code o un codice a barre per reperire le condizioni tecniche economiche). Un'associazione rappresentativa delle PMI sostiene che tale codice, inoltre, deve diventare un elemento utile per il consumatore anche in termini di confrontabilità con le offerte del mercato. Un operatore singolo si è espresso favorevole per le stesse motivazioni, purché tale codice possa essere utilizzato sul Portale Offerte per la comparazione, e che tutte le offerte attualmente disponibili e già attive vengano censite e catalogate attraverso un codice univoco. La maggioranza degli operatori e le loro associazioni, invece, non concordano con l'orientamento di introdurre il codice offerta in quanto ritenuto elevato il rischio di un potenziale disallineamento informativo, specie per quelle offerte non presenti sul Portale Offerte - e quindi prive di codice offerta - e in considerazione soprattutto della continua variazione cui sono soggette le offerte. Inoltre, ad oggi, il Portale Offerte non dispone di uno storico che consenta la verifica delle condizioni economiche sottoscritte nel tempo dai clienti. Il comparto degli operatori sostiene, altresì, che sarebbe un'applicazione solo parziale poiché riguarderebbe un insieme ristretto di offerte, risultando superflua, per le offerte non generalizzate;
- per quanto riguarda la proposta di standardizzazione dei criteri di calcolo del consumo annuo aggiornato, alcune associazioni dei consumatori domestici hanno espresso opinioni favorevoli, constatando che è un dato utile per la consapevolezza del consumatore, specie se utilizzato in sinergia con il Portale Offerte. Molti operatori, invece, chiedono, laddove non siano disponibili dati di misura – cioè letture rilevate/autoletture -

aggiornati, la possibilità di riportare il consumo stimato; oppure di poter indicare il “consumo fatturato” in luogo del consumo annuo aggiornato sostenendo che tale dato è quello maggiormente rispondente a quello che il cliente ha pagato per la fornitura sino a quel momento. Relativamente al settore gas, molti operatori singoli, nonché le associazioni rappresentative hanno evidenziato criticità rispetto al termine proposto di consumo “non aggiornato”, per le situazioni di mancanza di dati effettivi. Nel settore del gas naturale, infatti, la situazione di mancanza di dati reali potrebbe determinarsi per periodi anche estesi e quindi il parametro “consumo non aggiornato” potrebbe risultare disorientante per il cliente finale e/o percepito come un’inottemperanza del venditore;

- relativamente alla valutazione di ulteriori indicatori da prevedere all’interno della bolletta sintetica, nonché alle soluzioni proposte per il perseguimento dell’obiettivo della confrontabilità per lo strumento informativo della bolletta sintetica, si è registrato un elevato tasso di eterogeneità tra le osservazioni pervenute. In generale, la maggioranza degli operatori e le loro associazioni non condividono l’obiettivo di rendere la bolletta uno strumento di confrontabilità, poiché esistono strumenti appositi maggiormente idonei al confronto delle offerte. Essi sostengono che la bolletta deve assolvere la funzione principale di rendicontazione dei consumi e dei costi sostenuti dal cliente nel pieno rispetto del contratto sottoscritto. La maggioranza delle associazioni rappresentative delle PMI, per contro, ha espresso parere favorevole in quanto la bolletta così svolgerebbe una funzione di informazione a 360°. Le associazioni dei consumatori domestici, invece, hanno espresso pareri tra loro eterogenei, con una buona parte favorevole in generale all’inserimento di elementi funzionali alla confrontabilità da un lato, e un’altra parte, invece, scettica rispetto all’effettiva comprensibilità da parte del cliente finale delle informazioni proposte a tal fine. Con particolare riferimento agli indicatori sintetici per inserire la bolletta negli strumenti funzionali alla confrontabilità (opzione 1):
- alcune associazioni delle PMI hanno evidenziato come tali indicatori potrebbero svolgere una funzione educativa nei confronti del cliente, consentendogli una gestione ottimale dei propri consumi energetici e una piena partecipazione alle logiche di mercato, soprattutto nel passaggio dal mercato tutelato a mercato libero. Le medesime associazioni rilevano, invece, criticità circa l’utilizzo del consumo annuo fatturato e spesa sostenuta annua (opzione 2+) in quanto essi sono elementi statici che guardano il passato;
- gli operatori, invece, rilevano criticità rispetto alla parzialità di applicazione degli indicatori (cioè in quanto riferibili alle sole offerte simulabili), rappresentando, altresì, complessità nella realizzazione degli indicatori “dinamici” e tagliati sul singolo cliente. Tre operatori singoli,

invece, si sono espressi favorevoli ad affrontare il tema della confrontabilità anche nella bolletta sintetica, suggerendo tuttavia parametri alternativi a quelli proposti attraverso i quali conseguirla – nello specifico consumo annuo o codice offerta - e purché non complichino o appesantiscano il contenuto informativo;

- anche alcune delle associazioni dei consumatori domestici favorevoli alla confrontabilità nell’ambito della bolletta sintetica, hanno tuttavia evidenziato i limiti degli indicatori stessi tra cui, in estrema sintesi: complessità nell’utilizzo e incompletezza delle informazioni poiché questi sono riferiti alle sole voci che compongono la “Spesa per la materia energia/gas naturale”;
- b) con riferimento alle proposte di ripermimetrazione e riclassificazione delle voci di spesa, sono pervenute osservazioni eterogenee e talvolta in contrapposizione tra loro. In generale, è stata accolta con favore sia dagli operatori che dalle associazioni dei consumatori la proposta di rivedere la terminologia delle voci di spesa, benché non siano state avanzate proposte sostanziali di ridenominazione. A tale proposito è stato segnalato da taluni che non si ritiene la nomenclatura attuale sufficientemente efficace nel trasmettere correttamente ai clienti le informazioni sugli aspetti di dettaglio delle proprie bollette e delle offerte rinvenibile nel mercato con riferimento alle componenti determinate liberamente dai fornitori e quelle “passanti”. Inoltre, è stata generalmente condivisa la proposta di dare maggiore evidenza alla “natura” delle voci di spesa applicate dai fornitori al fine di una maggiore fruibilità e comprensione della spesa da parte del cliente finale. Con particolare riferimento all’orientamento di superare la facoltà dei venditori del mercato libero di dare separata evidenza alle voci di spesa “spesa per il trasporto e la gestione del contatore” dalla voce “spesa per gli oneri di sistema”, la maggioranza delle associazioni rappresentative dei consumatori domestici, nonché la totalità delle associazioni delle PMI, hanno accolto con favore la proposta, sottolineando che sembra andare nella direzione di maggiore trasparenza e chiarezza della bolletta. Alcuni operatori e loro associazioni, infine, pur concordando con le ipotesi summenzionate, richiedono che sia lasciata flessibilità ai venditori del mercato libero per una rappresentazione coerente con l’offerta che il cliente ha sottoscritto. In particolare, alcuni operatori sostengono che per alcune tipologie di offerte, in particolare quelle *all-inclusive*, l’obbligo di indicare separatamente le voci di spesa per il trasporto e la gestione del contatore da quella per gli oneri di sistema non sarebbe funzionale alla corretta rappresentazione del prodotto sottoscritto dal cliente. Un operatore invece sostiene l’opportunità di dare la facoltà ai venditori di condensare in un’unica macro-voce gli ulteriori costi passanti (trasporto, oneri generali di sistema, IVA e imposte); il documento di fatturazione potrebbe specificare la natura di tali oneri evidenziando che si

tratta di costi non determinati dal venditore. Altri operatori, invece, ritengono opportuno mantenere l'attuale struttura delle componenti.

8. Tavolo Tecnico del 26 luglio 2021

8.1 In sede del Tavolo Tecnico convocato il 26 luglio 2021, infine, sono stati richiamati dagli uffici dell'Autorità gli orientamenti del richiamato documento per la consultazione 148/2021/R/COM non già affrontati nella deliberazione 242/2021/R/COM e sono stati forniti ulteriori chiarimenti utili alla comprensione degli specifici interventi prospettati. Al riguardo, in esito al Tavolo Tecnico sono state principalmente raccolte le seguenti ulteriori osservazioni:

- nell'ottica di trovare in bolletta gli elementi utili per un utilizzo efficace e consapevole degli strumenti complementari alla Bolletta 2.0, un'associazione dei consumatori domestici ritiene che sarebbe ottimale inserire il Codice offerta in bolletta. Inoltre, è indispensabile che tutte le offerte attualmente disponibili e già attive siano censite e catalogate attraverso un codice univoco e tale codice si applichi a tutte le offerte attive. Le associazioni rappresentative delle PMI sostengono che è un'informazione adeguata solo se effettivamente "*funzionale alla puntuale indicazione delle condizioni economiche sottoscritte*" la cui utilità è, inoltre, condizionata alla effettiva presenza all'interno del Portale Offerte. Le associazioni rappresentative degli operatori ritengono sia, invece, una soluzione inefficace per garantire la riscontrabilità dell'offerta con il Portale Offerte, data la limitata applicabilità ipotizzata dall'intervento – ossia solo per le offerte sottoscritte a partire dalla data dell'1 luglio 2021. Sugeriscono, al fine di evitare di ingenerare confusione nel cliente finale, che sarebbe da valutare se prevedere l'eventuale inserimento in bolletta di un'informativa che indichi al cliente finale se la sua offerta è presente sul Portale Offerte;
- quanto al consumo annuo aggiornato, le associazioni degli operatori osservano che sia un dato potenzialmente utile, ma ridondante rispetto a quanto desumibile dal Portale Consumi. Inoltre, si rischierebbe di esporre in bolletta per lungo tempo un "consumo annuo non aggiornato", evidenziando come risulta più utile l'indicazione del consumo annuo fatturato ed effettivamente contabilizzato. Pertanto, la migliore soluzione sarebbe quella di indicare in bolletta solamente il consumo fatturato annuo sempre aggiornato. Lato consumatori, invece l'informazione è ritenuta utile al fine del puntuale monitoraggio dei consumi. Risulta anche corretta la volontà di standardizzazione delle informazioni, nonché quella di omogeneizzarle con quanto presente nel Portale Consumi;
- in merito al tema della confrontabilità, l'associazione dei consumatori domestici riconosce la difficoltà o addirittura impossibilità di effettuare una

comparabilità vera tra offerte, tuttavia ritiene corretta l'individuazione degli indicatori sintetici di prezzo quali termine sulla base del quale conseguire la confrontabilità per quanto attiene alle componenti economiche determinate liberamente dal venditore legate alla materia prima e alla commercializzazione. In questa ottica è opportuno che tali indicatori siano accompagnati da altre informazioni, quali il Codice offerta, la spesa annua e il consumo fatturato. Le associazioni rappresentative delle PMI rappresentano l'opportunità di non limitare la bolletta alla sola funzione di documento di sintesi del rapporto contrattuale, ma di arricchirne il set informativo al fine di contribuire alla maggiore conoscenza delle abitudini di consumo del cliente finale e alla maggiore conoscenza del mercato dell'energia e del suo andamento. Concordano, dunque, con l'inserimento degli indicatori sintetici di prezzo in quanto ritenuti utili a educare il consumatore alla complessità dei costi e quindi preferibili rispetto a strumenti più semplificatori, i quali, sebbene più immediati, non restituiscono l'informazione completa circa le dinamiche di formazione dei prezzi sul mercato libero. Per contro gli operatori sostengono che l'aggiunta degli indicatori sintetici, dati complessi e di non immediata comprensione per il cliente, potrebbe ottenere l'effetto opposto di quello auspicato, generando confusione e aumento della reclusività del cliente, senza apportare benefici in termini di miglioramento della qualità dell'informazione offerta;

- con riferimento alla spesa annua sostenuta, le associazioni degli operatori hanno rilevato che nonostante le difficoltà implementative, è un dato che potrebbe risultare utile. A tal proposito, propongono che il calcolo sia effettuato considerando la somma degli importi fatturati nelle bollette degli ultimi 12 mesi relativi solamente a materia energia/gas naturale, spesa per il trasporto, oneri di sistema, imposte ed eventuali ricalcoli (escludendo come proposto le altre spese legate a Canone TV, bonus sociale, indennizzi o di prestazioni addizionali di altro tipo, es. servizi aggiuntivi a pagamento, pagamenti per verifica del misuratore, etc.) e che prenda a riferimento la periodicità di fatturazione del punto di fornitura (mensile, bimestrale e quadrimestrale) in maniera tale da ricomprendere la spesa fatturata degli ultimi 12 mesi solari;
- infine, per quanto attiene alle proposte di ridenominazione della nuova macrocategoria e riclassificazione delle voci di spesa, un'associazione dei consumatori condivide l'esigenza di dare una chiara evidenziazione e separazione delle voci regolate da quelle che dipendono invece dall'offerta sottoscritta. D'altro canto, gli operatori ritengono che la scelta di modificare e riclassificare le voci di spesa per meglio declinare le caratteristiche peculiari dell'offerta dovrebbe essere una scelta demandata al singolo operatore.

PARTE III

INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DELLA REGOLAZIONE DELLA BOLLETTA 2.0

6 Premessa

- 6.1 Nella presente Parte III, tenuto conto degli orientamenti presentati nell’ambito della consultazione di cui al documento per la consultazione 148/2021/R/COM e del Tavolo Tecnico del 26 luglio 2021, sono presentati gli orientamenti finali dell’Autorità relativi agli interventi di modifica e aggiornamento della regolazione della Bolletta 2.0.
- 6.2 Al fine di perseguire gli obiettivi generali descritti nel precedente paragrafo 2, e in particolare di aggiornamento del contenuto informativo della bolletta sintetica e di armonizzazione di quest’ultima con gli altri strumenti di tutela non di prezzo a vantaggio del cliente finale, con la presente consultazione l’Autorità intende illustrare gli orientamenti finali in merito a:
- a. l’introduzione degli specifici strumenti informativi di seguito elencati:
 - Codice offerta;
 - Spesa sostenuta annua;
 - b. una standardizzazione relativamente alle modalità di calcolo del dato di “Consumo annuo”;
 - c. nonché, al fine di perseguire la confrontabilità del proprio contratto rispetto ad altre offerte presenti sul mercato, senza tuttavia appesantire il contenuto informativo della bolletta sintetica, l’introduzione all’interno del documento degli “Elementi di Dettaglio”² degli:
 - Indicatori sintetici di prezzo.
- 6.3 L’Autorità intende, altresì, proseguire con l’orientamento di aggiornare la disciplina delle voci di spesa al fine di migliorare la comprensibilità dei corrispettivi applicati in sede della bolletta sintetica.
- 6.4 Per una più efficace leggibilità e comprensione, il documento prevede direttamente schemi di articolati per gli argomenti cui sono espressi i singoli orientamenti, a cui seguono note esplicative e di motivazione. Gli schemi di

² Come già evidenziato nella parte II, l’art. 12 della Bolletta 2.0 dispone che il cliente finale riceva dal proprio venditore gli elementi di dettaglio: a) su richiesta, qualora servito nell’ambito dei regimi di tutela; b) secondo le modalità contrattualmente concordate, qualora servito nel mercato libero; c) in caso di reclamo inerente la fatturazione o di una richiesta di informazione che interessi la fatturazione.

articolati proposti qui di seguito incidono sul testo regolatorio della Bolletta 2.0, ossia sull'Allegato A della deliberazione 501/2014/R/COM e s.m.i..

7 Schema di articolato

Articolo 1 – Definizioni

- i. All'articolo 1.1:
 - a. dopo le parole “distribuiti a mezzo di reti urbane,” sono aggiunte le seguenti parole: “le definizioni di cui agli articoli 1 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali”;
 - b. sono introdotte le seguenti definizioni:

“

 - **Codice offerta** è il codice identificativo dell’offerta commerciale proposta dal venditore e sottoscritta dal cliente finale; il codice è il medesimo che nel portale Offerte identifica l’offerta commerciale qualora questa sia ivi presente;”

“

 - **Spesa annua sostenuta** è la spesa risultante dalla sommatoria della spesa riportata, ricomprendendo solo quanto dovuto per la fornitura propriamente detta di energia elettrica o di gas naturale - in ciascuna delle ultime dodici bollette, qualora la periodicità di fatturazione sia mensile - delle ultime sei bollette, qualora la periodicità di fatturazione sia bimestrale; in caso la periodicità di fatturazione sia diversa, la spesa annua sostenuta deve essere calcolata rispetto a un numero di bollette che coprono l’ultima annualità. Nel calcolo della spesa annua sostenuta non sono ricompresi gli importi relativi al “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato” e gli importi relativi alle voci “Altre partite” quali eventuali indennizzi e/o importi per servizi o prodotti aggiuntivi a titolo oneroso previsti nell’offerta. La spesa annua sostenuta è aggiornata in ciascuna bolletta in base agli importi della stessa;”
 - c. la definizione di “consumo annuo” è sostituita dalla seguente:

“

- **consumo annuo** è pari al consumo di 12 mesi consecutivi determinato in base alla differenza tra letture rilevate/autoletture³ che coprono un periodo di 12 mesi consecutivi. Qualora siano disponibili solo letture rilevate/autoletture che coprono un arco temporale superiore a 12 mesi il dato di consumo annuo è determinato utilizzando il criterio del pro-quota die applicato al consumo risultante dalla differenza tra le letture rilevate/autoletture; qualora siano disponibili letture rilevate/autoletture funzionali al suo aggiornamento, il dato di consumo annuo riportato in bolletta è aggiornato di conseguenza. Nel caso non fossero disponibili letture rilevate/autoletture funzionali alla determinazione del consumo annuo:
 - per il settore elettrico: il consumo annuo è determinato rispetto alla miglior stima effettuata dal venditore in base ai dati in suo possesso;
 - per il settore gas naturale: il consumo annuo è il CA_{PdR} determinato e aggiornato dal SII ai sensi dell'articolo 4 del TISG;”.

Nota esplicativa 1

Gli interventi di integrazione e modifica delle definizioni riportate all'Articolo 1 della Bolletta 2.0 sono propedeutici al perseguimento degli obiettivi di aggiornamento del contenuto informativo della bolletta sintetica. In particolare, si introducono i concetti di Codice offerta e Spesa annua sostenuta, i quali andranno a completare il set informativo di elementi minimi riportati in ogni bolletta. L'Autorità ritiene infatti che queste due informazioni siano entrambe funzionali a rendere il documento della bolletta sintetica un ulteriore strumento di consapevolezza e di orientamento del cliente finale nel mercato.

In particolare, l'indicazione del Codice offerta è funzionale alla riscontrabilità delle condizioni economiche sottoscritte, mentre la spesa sostenuta annua è funzionale alla consapevolezza immediata della spesa sostenuta per la fornitura nell'ultima annualità e delle relative condizioni economiche applicate.

³ Per un richiamo alle definizioni puntuali di letture e consumi si veda Box 1 del documento per la consultazione 148/2021/R/COM.

Ancora, in ottica di accrescimento della consapevolezza, il consumo annuo aggiornato a ogni emissione di bolletta, o anche consumo annuo aggiornato, (corredato dall'indicazione precisa del periodo cui si riferisce unitamente, qualora disponibili, ai dati di lettura funzionali al suo aggiornamento) permette di aumentare la trasparenza delle informazioni comunicate nell'ambito della bolletta sintetica. L'Autorità ritiene altresì opportuno fornire un criterio di calcolo standardizzato, ottenendo uniformità di esposizione del dato stesso nelle bollette sintetiche sia del mercato libero che dei servizi di tutela. Peraltro, è utile evidenziare come il consumo annuo aggiornato così determinato risulta coerente con le informazioni riportate nel Portale Consumi e più fruibile come informazione da utilizzare nell'ambito del Portale Offerte al fine della ricerca di una nuova offerta.

Nel complesso, l'Autorità ritiene che si tratta di tre informazioni chiare, semplici e immediate, nonché fruibili per tutti i clienti finali.

Spunti per la consultazione

Q1. *Si condividono le definizioni proposte?*

Q2. *Si ritiene correttamente individuato il criterio per la determinazione del consumo annuo da riportare in bolletta? Si condivide che il valore del consumo annuo sia aggiornato ogni qual volta siano disponibili dati di lettura funzionali al suo aggiornamento?*

Articolo 5 - Elementi minimi della bolletta sintetica

i. L'articolo 5 della Bolletta 2.0 è modificato come segue:

a) all'art. 5.2 lettera c):

- è aggiunta la seguente lettera ii.bis.:

“ii bis.: il Codice Offerta, per i clienti finali serviti nel mercato libero, per tutte le offerte commerciali sottoscritte successivamente alla data dell'1 luglio 2021 e per le offerte sottoscritte in data precedente qualora il Codice Offerta sia disponibile;”;

- è sostituito il punto iii. con il seguente:

“iii. consumo annuo aggiornato, differenziato, relativamente al settore elettrico, per fasce orarie, con l'indicazione di inizio e fine del periodo rispetto al quale è stato determinato;”;

b) All'art. 5.4 è aggiunta la seguente lettera:

“d bis) Spesa annua sostenuta con l’indicazione di inizio e fine del periodo rispetto alla quale è stata determinata;”

Nota esplicativa 2

Con il presente articolo si intende rivedere il gruppo di elementi minimi della bolletta sintetica. Si aggiunge infatti l’indicazione delle informazioni relative al Codice offerta e alla spesa annua sostenuta e si precisa la modalità di esposizione del Consumo annuo aggiornato.

Codice offerta

È intenzione dell’Autorità prevedere che il Codice offerta si applichi a tutti i contratti stipulati a partire dalla data dell’1 luglio 2021. La sua applicazione è intrinsecamente riservata ai clienti sul mercato libero.

Il codice offerta rappresenta l’unico termine univoco riconducibile alle condizioni economiche sottoscritte. Per questo motivo l’Autorità ritiene che sia un’informazione adeguata al perseguimento dell’obiettivo della riscontrabilità del contratto sottoscritto da parte del Cliente e per tale motivo opportuno, laddove disponibile, che sia esposto in ciascuna bolletta sintetica per facilitarne la reperibilità.

L’Autorità ritiene, pertanto, che grazie al Codice offerta il consumatore sia in grado di identificare in maniera univoca la propria offerta, o meglio il prodotto che ha acquistato sottoscrivendo il contratto, e poterne conoscere con completezza e precisione le condizioni economiche applicate in coerenza con il contratto sottoscritto.

D'altro canto, il Codice offerta sarà funzionale anche, potenzialmente, come si illustrerà di seguito, alla confrontabilità del proprio contratto con le altre offerte presenti sul mercato. Gli ambiti di applicazione del Codice offerta (che potrà avere una struttura standard da definire) sono, infatti, attualmente oggetto di ulteriori riflessioni da parte dell'Autorità. Tali riflessioni, esposte anche nel documento per la consultazione 567/2021/R/com del 9 dicembre 2021, ipotizzano, in primo luogo che il cliente finale conosca il proprio Codice offerta - la cui conoscenza è già assicurata al momento della sottoscrizione del contratto nella Scheda Sintetica e di cui qui si intende dare continuità informativa con l'inserimento nella bolletta sintetica - e sia abbinato in RCU alla relativa fornitura in maniera univoca. È altresì da considerare se la rappresentazione del Codice offerta in bolletta potrebbe adempiere a una finalità informativa estesa funzionale a diversi obiettivi, quali, ad esempio, la spiegazione del Codice offerta stessa, o la descrizione delle condizioni economiche contrattuali dell'offerta sottoscritta o anche a una sezione dedicata del Portale Offerte ecc. L'Autorità intende valutare se tali finalità possano essere realizzate in maniera fruibile per il cliente finale tramite l'implementazione di un QR code. In secondo luogo, una delle opzioni prospettate dall'Autorità nell'ambito del Tavolo Tecnico del 26 luglio con le associazioni partecipanti al Comitato Tecnico Consultivo del Portale Offerte sul tema della nuova funzione c.d. di calcolo del risparmio che si intende sviluppare nell'ambito del Portale Offerte (PO), per permettere all'utente di confrontare la spesa annua associata all'offerta sottoscritta con quella delle altre offerte simulabili visualizzate dal PO, consisteva propriamente nell'inserimento del Codice offerta.

In questa ottica, la bolletta sintetica rappresenta una vetrina delle innovazioni regolatorie apportate lungo la filiera energetica. L'inserimento del Codice offerta in RCU e la sua conseguente applicabilità come strumento per incrementare la capacità di confronto delle offerte nell'ambito del Portale Offerte - laddove si percorra tale opzione - ne accresce la giustificazione di inserimento in Bolletta.

Spesa annua sostenuta

L'inserimento della spesa annua sostenuta è da applicarsi indistintamente a tutti i clienti e le tipologie di contratto (mercato libero e servizi di tutela) nell'ambito di applicazione della Bolletta 2.0 (diversamente dal Codice offerta come sopra rappresentato).

Mediante l'indicazione della spesa annua sostenuta, l'Autorità intende, in primo luogo, fornire al cliente finale un ulteriore strumento volto a rafforzare la consapevolezza delle sue abitudini di spesa, riferite a un arco temporale significativo. Altresì, come già richiamato, si intende attribuire alla Bolletta 2.0 un'ulteriore funzione, cioè quella di strumento per la confrontabilità, atto a fornire un'informazione chiara e di comprensione immediata che permette al cliente finale di valutare le condizioni economiche globali del proprio contratto da eventualmente comparare con le offerte di mercato. Da una potenziale maggior consapevolezza della propria spesa, infatti, deriva la possibilità che il cliente sia maggiormente in grado di confrontarsi con le altre opportunità commerciali offerte dal mercato, perseguendo così le predette finalità.

È bene comunque segnalare come l'utilizzo dell'informazione della spesa annua sostenuta da parte del cliente finale nell'ambito del Portale Offerte comporti profili di delicatezza. Tale informazione non è, ovviamente, quanto reperibile nel Portale Offerte. Quest'ultimo fornisce la comparazione delle offerte in base a un parametro diverso: la spesa annua stimata⁴. Il confronto fra i due parametri, seppur "naturale", è di fatto fra due grandezze di diversa natura: una spesa passata da un lato e una spesa basata su informazioni e quotazioni future (che in quanto stime potrebbero non verificarsi⁵).

Infine, poiché l'Autorità ritiene che un dato parziale nel tempo potrebbe risultare fuorviante per il cliente finale, non si intende rendere disponibile nella bolletta sintetica, tra gli elementi minimi, il dato della spesa annua sostenuta fintantoché la prima annualità di fornitura non risulti compiuta.

⁴ Si riferisca all'Allegato A della deliberazione 51/2018/R/COM.

⁵ Si pensi, a titolo meramente esemplificativo al caso delle c.d. offerte a prezzo variabile in cui la spesa stimata viene effettuata utilizzando le quotazioni *forward* valide al momento della simulazione dell'offerta, tali quotazioni potrebbero differenziarsi dai valori effettivamente validi e applicati al momento dell'emissione della bolletta).

Spunti per la consultazione

- Q3.** *Si condividono le valutazioni dell’Autorità in ordine alle soluzioni per il perseguimento dell’obiettivo della riscontrabilità per lo strumento informativo “bolletta sintetica”?*
- Q4.** *Si valuta positivamente la possibilità di utilizzare un QR code per perseguire le finalità informative estese sopra richiamate per il Codice offerta? Quali funzionalità in associazione al QR code sarebbero da privilegiare?*
- Q5.** *Si condivide l’introduzione dell’informazione della spesa sostenuta annua, che viene aggiornata in ciascuna bolletta, quale misura per favorire la consapevolezza del cliente delle sue abitudini di spesa?*
- Q6.** *In particolare, si condivide l’orientamento di non prevedere l’indicazione per i casi di fornitura inferiore all’anno? Si prega di motivare la risposta*

Articolo 8 Sintesi degli importi fatturati

- ii. L’articolo 8 è modificato come segue:
- a) il comma 8.3 è sostituito come segue:
- “I venditori del mercato libero definiscono la sintesi degli importi fatturati in coerenza con le previsioni della guida alla lettura di cui all’Articolo 20, purché siano indicati separatamente gli importi fatturati relativi a:
- a) la macrocategoria “voci di spesa relative ai servizi di vendita dell’offerta”, a remunerazione delle attività proprie del venditore, distinguendo al suo interno tra le seguenti voci di spesa:
- spesa per la materia energia/gas naturale, o altro nome indicato dal venditore del mercato libero in coerenza con la propria guida alla lettura;
 - altre partite relative all’offerta;
 - ricalcoli relativi alle voci di spesa con riferimento ai servizi di vendita e determinati ai sensi dell’articolo 6, nei casi di cui ai commi 6.3 e 6.4;
- b) spesa per il trasporto e la gestione del contatore;
- c) spesa per gli oneri di sistema;
- d) i ricalcoli relativi a importi non già ricompresi nella voce di spesa di cui alla lett. a) determinati ai sensi dell’articolo 6, nei casi di cui ai commi 6.3 e 6.4;

- e) le altre partite non già ricomprese nella voce di spesa di cui alla lett. a), specificando la natura dell'importo addebitato/accreditato al cliente e che comprendono gli eventuali indennizzi da corrispondere al cliente;
- f) per i clienti che ne hanno titolo, il bonus sociale, indicando l'importo in deduzione della base imponibile.”.

Nota esplicativa 3

Con gli interventi all'articolo 8 si intende dar seguito agli orientamenti prospettati concernenti l'introduzione della macrocategoria “voci di spesa relative ai servizi di vendita dell'offerta” e alla conseguente riclassificazione di alcune voci di spesa. Tali aggiornamenti sono introdotti al fine di migliorare la comprensibilità delle voci di spesa esposte in sede di bolletta sintetica senza ricorrere agli Elementi di dettaglio. In sintesi, le innovazioni in proposta riferite ai venditori del mercato libero sono le seguenti:

- *indicare con evidenza distinta le voci di spesa “oneri di sistema” e “trasporto e la gestione del contatore” anche per i venditori del mercato libero;*
- *la ripermimetrazione delle voci di spesa “Altre partite” e “Ricalcoli”;*
- *l'introduzione di una nuova macrocategoria che riunisce le voci di spesa relative ai servizi di vendita dell'offerta sottoscritta, a remunerazione delle attività proprie del venditore (macrocategoria: voci di spesa relative ai servizi di vendita dell'offerta).*

Il primo orientamento dell'Autorità in tema è quello di ricalcare anche per il venditore del mercato libero quanto già disposto dalla regolazione vigente per i regimi di tutela: introdurre, cioè, la previsione di indicare separatamente la voce di spesa “oneri di sistema” da quella relativa al “trasporto e la gestione del contatore”, rimuovendo, pertanto, la facoltà per i venditori sul mercato libero di indicare tali due voci di spesa anche in maniera non distinta. L'obiettivo dell'intervento è di incrementare la trasparenza della “sintesi degli importi fatturati”, fornendo informazioni puntuali relative alla quota o peso di ciascuna delle voci di spesa in questione.

In parallelo, l’Autorità intende introdurre la citata nuova macrocategoria che riunisce le voci di spesa relative precisamente ai servizi di vendita dell’offerta sottoscritta a remunerazione delle attività proprie del venditore. Tale macrocategoria comprende oltre alle voci relativi alla spesa per la materia energia/gas naturale, o altro nome indicato dal venditore del mercato libero in coerenza con la propria guida alla lettura, la parte delle altre partite e dei ricalcoli afferente al servizio di vendita dell’offerta. A questo fine, quindi, gli importi che afferiscono sia all’attuale voce “altre partite” sia all’attuale voce “ricalcoli” vengono ri perimetrati come rappresentato di seguito. Di entrambe tali voci una parte è “scorporata” e ricompresa a sua volta all’interno della nuova macrocategoria. Per semplicità, questa operazione è descritta in due step.

In primo luogo, al fine di evidenziare le altre partite comunque riferite al contratto di vendita, relativamente alla voce “altre partite” si prevede una suddivisione tra:

- i. altre partite relative all’offerta sottoscritta in esito a scelte del cliente finale nell’ambito del contratto (es. servizi aggiuntivi);*
- ii. altre partite relative alla fornitura (es. indennizzi automatici, assicurazione gas, interessi di mora etc.) che sono indipendenti dall’offerta scelta dal cliente finale.*

In maniera analoga, la voce “ricalcoli” si suddivide in:

- i. ricalcoli delle voci di spesa relative ai servizi di vendita;*
- ii. ricalcoli delle altre voci di spesa (ovvero non inerenti ai servizi di vendita).*

In secondo luogo, le due sotto voci così scorporate di cui alle lettere i) riferite alle voci di spesa relative ai servizi di vendita sono, altresì, ricomprese nella nuova macrocategoria denominata “voci di spesa relative ai servizi di vendita”. Per contro, le sotto-voci residue, di cui alle lettere ii) cioè ricalcoli e altre partite non direttamente riferibili ai servizi di vendita dell’offerta, non mutano collocazione. In questo modo, tali due sotto-voci “residue” vanno a contenere esclusivamente le altre partite e i ricalcoli relativi alla fornitura ma non direttamente riferibili ai c.d. servizi di vendita dell’offerta.

Con la delineata suddivisione e la conseguente ripermetrazione della voce “Altre partite” la bolletta sintetica permette di evidenziare senza equivoci gli importi derivati da scelte contrattuali del cliente dagli importi che sono relativi alla fornitura ma che non dipendono dalla specifica offerta scelta dal cliente. Allo stesso modo, tale distinzione tra importi determinati nell’ambito della specifica offerta sottoscritta dal cliente finale è applicata anche alla voce “ricalcoli”.

Si ritiene che con gli interventi su-esposti, il documento della bolletta sintetica, nel veicolare le informazioni di spesa rilevanti relative alla fornitura in essere possa favorire maggiormente il ruolo del cliente finale attivo garantendo l'evidenza delle voci liberamente scelte da lui medesimo nell'ambito dell'offerta da un lato e quelle regolate dall'altro. Non si intende invece, rivedere l'attuale nomenclatura.

Spunti per la consultazione

- Q7.** *Si condivide l'orientamento di dare evidenza separata al cliente finale del mercato libero delle voci di spesa del trasporto e la gestione del contatore dalla spesa per gli oneri di sistema?*
- Q8.** *Si condivide l'introduzione della nuova macrocategoria "voci di spesa dei servizi di vendita dell'offerta" a remunerazione delle attività proprie del venditore che include le voci inerenti ai ricalcoli e alle altre partite?*
- Q9.** *Sono necessarie ulteriori revisioni all'attuale terminologia utilizzata per la voce di spesa?*
- Q10.** *Si ritiene utile perseguire una maggiore standardizzazione, in particolare della nomenclatura, anche degli ED redatti dai venditori nel mercato libero? O ancora di dare esplicita evidenza delle voci degli elementi di dettaglio che vanno a comporre le voci di spesa degli elementi minimi della bolletta sintetica (in particolare delle voci della nuova macrocategoria)?*

Articolo 11 –Struttura degli elementi di dettaglio

- i. L'Articolo 11 è modificato come segue:
- a) dopo il comma 11.3 è aggiunto il seguente comma 11.4:
- “ 11.4 Gli elementi di dettaglio inerenti alla fatturazione destinata ai clienti serviti nel mercato libero per tutte le offerte per le quali sia pubblicata la stima della spesa annua sul Portale Offerte ai sensi del comma 10.8 della deliberazione 51/2018/R/COM, riportano l'evidenza dei seguenti indicatori sintetici di prezzo di cui agli articoli 23 e 24 del Codice di condotta commerciale, per, rispettivamente, le offerte a prezzo fisso e le offerte a prezzo variabile:
- i. Costo fisso anno;

- ii. Costo per consumi, rispetto al quale per le offerte a prezzo variabile non viene indicato il grafico di cui al punto ii., lettera c. del citato articolo 24;
ed esclusivamente in riferimento alle offerte di energia elettrica:
- iii. Costo per potenza impegnata.

Ove le valorizzazioni dei singoli corrispettivi unitari, che determinano ciascun indicatore, sono quelle esposte in bolletta. La regola per il calcolo degli indicatori sintetici di prezzo è la medesima di quella utilizzata nell'ambito del Portale Offerte.” .

Nota esplicativa 4

Come richiamato, tra gli obiettivi dell'intervento prospettati dall'Autorità nell'ambito della consultazione 148/2021/R/COM, vi è quello di rendere la bolletta uno strumento funzionale anche alla confrontabilità del contratto di fornitura sottoscritto con le altre offerte presenti sul mercato. L'Autorità ha pertanto illustrato le diverse opzioni - ovvero i diversi parametri informativi - potenzialmente in grado, se inseriti, di perseguire tale nuova finalità nell'ambito della bolletta sintetica. Tra le opzioni presentate, l'Autorità ha ricompreso la valutazione dell'indicazione degli indicatori sintetici di prezzo.

Più nello specifico, l'Autorità ha prospettato l'indicazione all'interno della bolletta sintetica degli indicatori sintetici di prezzo “effettivi”, ossia valorizzati ai livelli determinati in base ai valori dei corrispettivi unitari applicati nel periodo a cui si riferisce la bolletta, ritenendo che tale introduzione permetterebbe di perseguire gli obiettivi della completezza delle informazioni comunicate al cliente finale e della trasparenza rispetto alle condizioni economiche effettivamente applicate. Per contro, nel medesimo DCO, si è chiarito come per alcune categorie di clienti, soprattutto quelle meno avvezze alla comprensione delle dinamiche del settore, tale opzione potrebbe risultare non facilmente comprensibile. Negli altri ambiti dove sono impiegati, infatti, ovvero nella Scheda sintetica e nel Portale Offerte, gli indicatori sintetici di prezzo sono accompagnati da numerosi ulteriori elementi funzionali, a loro volta, alla comprensione più completa dell'offerta medesima. La loro mera introduzione nella bolletta sintetica potrebbe dunque indurre confusione per i segmenti di clienti finali meno informati e/o attivi sul mercato. Parallelamente, si esclude che le altre informazioni complementari riportate negli altri strumenti informativi siano esse stesse da includere in bolletta sintetica, non volendo compromettere le caratteristiche fondamentali di semplicità che questa deve garantire.

In sintesi, sebbene tali indicatori siano, come più volte ripreso nel paragrafo 7, strumenti informativi disegnati specificamente per le fasi di valutazione e comparazione delle condizioni economiche delle offerte commerciali (cd fase precontrattuale), l’Autorità ritiene che essi possano comunque costituire un effettivo arricchimento delle informazioni comunicate al cliente finale, almeno per talune categorie ormai attive sul mercato libero dell’energia.

Allo scopo, dunque, di trovare un bilanciamento fra l’esigenza di semplicità della bolletta sintetica per i consumatori la cui autonomia nell’interazione con il mercato deve ancora crescere e l’esigenza di completezza di informazione di taluni invece più preparati, l’Autorità ritiene che la sede più opportuna ove prevedere l’inserimento degli indicatori sintetici sia quella degli ED. Gli ED, infatti, costituiscono il documento regolatorio di natura più analitica disponibile su richiesta, opportunità a disposizione di tutti e dove il cliente più maturo e addestrato può ottenere la completezza informativa ricercata.

Con questo intervento, l’Autorità riconosce, in linea con quanto definito nel proprio Quadro Strategico 2019-2021 e rafforzato ulteriormente negli orientamenti per il Quadro Strategico 2022-2024, la necessità di un approccio multivariato che contempla i diversi livelli di consapevolezza e caratteristiche differenti dei clienti di piccola dimensione.

Più nel dettaglio, nell’ambito degli ED, tali indicatori sono determinati in base ai criteri di cui agli articoli 23 e 24 del Codice di condotta commerciale e in conformità con le regole di calcolo stabilite nell’ambito del Portale Offerte ma considerando i livelli dei corrispettivi unitari nel determinato periodo di fatturazione esposti in bolletta. Per le offerte a prezzo variabile, relativamente all’indicatore “Costo per consumi”, il venditore non è tenuto a indicare il grafico dell’andamento dell’indice negli ED.

Inoltre, è intenzione dell’Autorità prevedere l’inserimento degli indicatori sintetici di prezzo per tutte le offerte a esclusione delle offerte per le quali non sia pubblicata la stima della spesa annua sul Portale Offerte ai sensi del comma 10.8 della deliberazione 51/2018/R/COM (i.e. per le offerte pubblicate e simulabili dal Portale Offerte).

Infine, si precisa che non è orientamento dell’Autorità prevedere l’obbligo della esposizione degli indicatori sintetici di prezzo negli ED per i clienti serviti in regimi di tutela, ciò in ragione della prospettiva rimozione dei regimi di tutela medesimi.

Spunti per la consultazione

Q11. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità in materia di inserimento degli indicatori sintetici di prezzo "effettivi", ossia valorizzati in base ai valori dei corrispettivi unitari applicati per ciascun periodo di fatturazione all'interno del documento degli ED?*

Q12. *Si condividono gli obiettivi dell'intervento? In particolare, si ritengono adeguate le proposte citate per conseguire tali obiettivi?*